

CIRCOLARE DG n.223/83; DC V n. 22/83

Prot. 2474 (56) 71.30

OGGETTO: Funvie bifune e funicolari terrestri su rotaie. Revisioni speciali quinquennali. Esercizio.

Gli artt. 3.9.1 e 3.9.2 del DM 15. 2. 1969, n. 815 prescrivono che, per gli impianti in oggetto, ogni cinque anni vengano effettuate speciali revisioni di determinati elementi meccanici e che delle modalità di esecuzione e dei risultati di dette revisioni venga data comunicazione al competente Ufficio periferico della M.C.T.C.

Il Direttore di esercizio dell'impianto è tenuto a presentare preventivamente al competente Ufficio M.C.T.C. il programma delle visite; con l'indicazione della data in cui gli accertamenti potranno ritenersi conclusi, agli effetti del rilascio della certificazione finale sullo stato dell'impianto; ciò in quanto gli Uffici in indirizzo sono tenuti a subordinare il rilascio del nulla osta per la prosecuzione al pubblico esercizio di ciascun impianto, dopo la scadenza del quinquennio, alla presentazione da parte del direttore di esercizio di apposita relazione circa l'avvenuta completa esecuzione, con esito favorevole, delle predette revisioni, oltre che delle verifiche e prove annuali.

Si precisa che in occasione di dette revisioni debbono essere anche sostituite le teste fuse delle funi di trazione, ove a ciò non sia stato provveduto in uno degli anni compresi fra la precedente revisione e quella dell'anno in corso.

Gli Uffici in indirizzo vorranno richiamare i direttori di esercizio e le aziende esercenti interessate alla precisa osservanza della normativa sopra richiamata.

Si resta in attesa di assicurazione.

Roma, 19.10.1983

IL DIRETTORE GENERALE